



Comunicato Ufficiale n.97 del 25 Gennaio 2024

Stagione Sportiva 2023/2024

Sommario

1. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
2. Giustizia Sportiva	2
2.1.Decisioni del Tribunale Federale Territoriale.....	2

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacareda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: cr.sardegna01@lnd.it

PEC COMITATO REGIONALE: cr.lnd.sardegna01@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@lnd.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@lnd.it

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330819 a.devilla@lnd.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni del Comitato Regionale

2. Giustizia Sportiva

2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

MOTIVI – udienza del 15.01.2024 – rif. Dispositivo di cui al C.U. n°90 del 15.01.2024

Deferimento di:

- **Sig. Erminio Coni;**
- **Sig. Andrea Finotto;**
- **Sig. Alessio Costella.**

(procedimento prot. 16015/144 PFI 23-24)

La Procura Generale dello Sport ha deferito a questo Tribunale Federale:

- I Sig. Erminio Coni
- il Sig. Andrea Finotto
- il Sig. Alessio Costella

per rispondere:

"della violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., ovvero del dovere fatto a tutte le persone e gli organismi soggetti all'osservanza delle norme federali di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e/o sociale, in combinato disposto, giusto il coordinamento tra il Codice di Giustizia Sportiva FIGC e le norme CONI previsto dall'art. 3 co. 1 del C.G.S. (<Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto ...dallo Statuto del CONI e ... dal Codice CONI >), con gli artt. 2 e 5 co.1 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, che impongono a tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo, oltre al rispetto del principio di lealtà, di astenersi dall'adottare comportamenti scorretti e/o violenti, per avere gli stessi, uniti tra loro, costretto l'atleta olimpionica (omissis), con violenza ed atto improvviso e repentino, a subire molestie analiticamente specificate negli atti di indagine."

I deferiti Andrea Finotto e Alessio Costella si sono ritualmente costituiti con il ministero dei propri difensori, presentando memorie e deduzioni a difesa, mentre il Sig. Erminio Coni non ha svolto alcuna difesa.

Il Giudizio si è quindi svolto alla presenza del rappresentante della Procura Nazionale dello Sport e dei deferiti Andrea Finotto e Alessio Costella, assistiti dai propri difensori, i quali hanno rassegnato le seguenti conclusioni:

Il rappresentante della Procura Nazionale ha chiesto, sostenendo la responsabilità dei deferiti, di infliggere a tutti e tre i deferiti la squalifica a tempo determinato nella misura che il Collegio avesse ritenuto opportuna.

Viceversa, i difensori dei deferiti Finotto e Costella hanno concluso chiedendo il proscioglimento integrale degli stessi.

Il Tribunale Federale, udite le parti e letti gli atti del procedimento, osserva quanto appresso.

Riguardo la posizione del deferito Erminio Coni, è fondamentale rilevare come nei confronti dello stesso debba preliminarmente pronunciarsi una sentenza di non luogo a provvedere.

È stata infatti acquisita dal Collegio la visura relativa al suddetto calciatore, dalla quale risulta che lo stesso è svincolato (e pertanto non iscritto ad alcuna squadra) già a far data dal 1 luglio 2020, quindi ben prima che si verificassero i fatti per cui è stato instaurato il presente procedimento.

Con riferimento, invece, alla posizione dei deferiti Finotto e Costella, questo Tribunale ritiene di accedere alla richiesta formulata in via principale dai due difensori, che hanno eccepito, anche nella memoria dell'11 gennaio 2024, il difetto di giurisdizione di questo organo di giustizia sportiva.

Ed invero, contrariamente a quanto ritenuto dalla Procura Nazionale, e conformemente a quanto statuito dalla costante giurisprudenza sportiva, i fatti contestati ai Signori Finotto e Costella non possono ritenersi ricompresi tra quelli che l'art. 4 del C.G.S. ritiene riferibili all'attività sportiva dei tesserati.

Come correttamente eccepito dal Procuratore Federale Interregionale con comunicazione Prot. 1148/144pfi 23-24/PM/rn del 25 ottobre 2023, nonché, in maniera ancora più approfondita, dal Procuratore Nazionale dello Sport applicato con comunicazione Prot. 14536/23-24 del 4 dicembre 2023, nel caso concreto i fatti contestati risultano essere privi del nesso causale necessario a radicare la competenza della giustizia sportiva, restando in realtà confinati nella sfera personale dei soggetti coinvolti.

A sostegno della richiesta di archiviazione, avanzata da entrambi gli organi, gli stessi citano la copiosa giurisprudenza, che questo Tribunale condivide integralmente (*Dec. n. 0039/CFA- SU/2023-2024; Dec. n. 0040/TFNSD/2023-2024; Dec. n. 0039/TFNSD/2023-2024; Dec. n. 098/CFA- SU/2022-2023; Dec. n. 0140/TFNSD/2022-2023; Dec. n. 0065/CFA/2023-2024*), e che pure si riferisce a ipotesi in cui risulta addirittura pervenuta una sentenza di condanna da parte della giustizia ordinaria, laddove nei confronti degli odierni deferiti il procedimento si trova ancora nella fase dell'udienza preliminare.

Nessun pregio in senso contrario riveste l'argomentazione, ribadita dal Procuratore anche nel corso dell'udienza, secondo cui anche i fatti contestati ai deferiti rientrerebbero nel citato art. 4 CGS, in considerazione della entrata in vigore, in data 31 agosto 2022 - in attuazione dell'art. 8 della Legge Delega 86/ 2019, - del Decreto Legislativo n. 391/2021.

Per stessa ammissione della Procura, infatti, si tratta di direttiva programmatica, che *"ha previsto che le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate (oltre agli Enti di Promozione Sportiva e alle Associazioni Benemerite) "redigano linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnica, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale" (art. 16, comma 1) e che, a cascata, le associazioni e società sportive, dilettantistiche e professionistiche, predispongano e adottino "modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, nonché codici di condotta ad esse conformi" (art. 16, comma 2), essendo in difetto suscettibili di sanzioni disciplinari da parte delle stesse Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate (oltre che degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite), a cui le stesse sono rispettivamente affiliate."* (pag. 4 e 5 atto di deferimento).

Tale norma programmatica, tuttavia, allo stato risulta non essere stata attuata, con la conseguenza che ritenere essa immediatamente applicabile, anche mediante il riferimento all'art. 5 del Codice di Comportamento sportivo, risulterebbe una forzatura contraria al principio di legalità.

Nel caso concreto, inoltre, a tale ragionamento osta anche una circostanza di ordine cronologico, in quanto i fatti contestati agli odierni deferiti risultano comunque precedenti all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 391/2021. Dagli atti del procedimento, infatti, emerge senza timore di smentita che le condotte per cui è procedimento risalgono al 6 febbraio 2022, mentre il Decreto Legislativo risulta vigente dal 31 agosto 2022.

Va da sè che, anche a prescindere dall'orientamento granitico sopra richiamato, nell'ipotesi in esame non potrebbe comunque applicarsi, nemmeno in via di principio, la disciplina citata dalla Procura.

Questo Tribunale federale, inoltre, non si può esimere dal rilevare – anche in forza del principio di ragionevole durata del processo – che qualora si dovesse ritenere sussistente nel presente caso la giurisdizione sportiva, il deferimento degli incolpati deve essere considerato improcedibile, come anche eccepito dagli incolpati stessi.

Ciò in forza dei seguenti elementi di fatto e delle seguenti considerazioni.

Risulta dagli atti che il procedimento n.144pfi23-24 sia stato iscritto nell'apposito registro delle notizie di fatti o atti rilevanti in data 4.8.2023 (cfr. doc. 2 allegato all'atto di deferimento), sicché da tale data ha iniziato a decorrere il termine di 60 giorni per lo svolgimento delle indagini a norma dell'art. 119, comma 4, C.G.S.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 122, comma 2, C.G.S il Procuratore Federale, concluse le indagini, non ritenendo di provvedere al deferimento stante la carenza di giurisdizione sportiva, ha comunicato in data 12.10.2023, ossia nel termine di 10 giorni dal termine finale di conclusione delle indagini, alla Procura generale dello sport l'intendimento di procedere all'archiviazione.

Con nota del 19.10.2023 la Procura generale dello sport ha comunicato di condividere l'intendimento di

archiviazione e successivamente, con nota del 26.10.2023, adducendo la sussistenza in un errore materiale nella precedente missiva, ha, invece, invitato la Procura federale ad esercitare l'azione disciplinare. Tale ultima nota è stata riscontrata dalla Procura federale in data 30.10.2023 evidenziando il decorso dei termini perentori previsti dal codice di giustizia sportiva per la notificazione agli incolpati dell'avviso di conclusione delle indagini (con il quale deve necessariamente anche essere assegnato un termine agli incolpati per chiedere di essere sentiti o depositare memorie).

Tale avviso infatti, norma dell'art. 123, comma 1, C.G.S., deve essere notificato entro il termine di 20 giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini, ossia, nel caso di specie, esso doveva essere notificato entro il 23.10.2023.

In data 31.10.2023, pertanto, il Procuratore generale dello sport ha avocato il procedimento ai sensi degli artt. 12 quater, comma 4, dello Statuto del Coni e 51, comma 6 e 52, commi 1 e 3 del codice di giustizia sportiva del Coni e ha applicato un Procuratore nazionale dello sport.

Il Procuratore nazionale dello sport, dopo aver comunicato al Procuratore generale dello sport in prima battuta l'intendimento di archiviazione per difetto di giurisdizione, *re melius perpensa* ha poi esercitato l'azione disciplinare, con il deferimento in data 21.12.2023.

In relazione all'istituto dell'avocazione occorre precisare che in forza delle norme sopra citate l'avocazione è consentita, tra le varie ipotesi, quando è considerata irragionevole l'intenzione di chiedere l'archiviazione da parte della Procura federale applicando un Procuratore nazionale dello sport e che l'applicazione "*determina il decorso di un nuovo termine per il compimento delle indagini preliminari pari alla metà di quello ordinariamente previsto per le medesime indagini*". Ai sensi dell'art. 125, comma 2, c.g.s., l'atto di deferimento deve intervenire entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1, C.G.S., ossia decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'incolpato in sede di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria.

Così chiarita la concreta sequenza temporale degli atti e delle attività della fase di indagini e richiamate le norme di riferimento di volta in volta in rilievo, si deve evidenziare l'improcedibilità dell'azione disciplinare sotto i seguenti distinti profili.

1) Come rilevato correttamente dal Procuratore federale alla data del 23.10.2023 è irrimediabilmente spirato il termine perentorio previsto dal codice di giustizia sportiva per l'utile notificazione agli incolpati dell'avviso di conclusione delle indagini (iscrizione notizia in data 4.8.2023; termine ordinario di scadenza delle indagini 3.10.2023; termine per la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini 23.10.2023; né risultano agli atti provvedimenti di proroga del termine delle indagini).

2) La notificazione del predetto avviso di conclusione delle indagini agli incolpati è stata totalmente omessa, con ciò impedendo il regolare svolgimento della fase delle indagini in quanto: si è gravemente violato il diritto degli incolpati di difendersi fin nella fase pre-processuale; si è interrotta la sequenza procedimentale prevista dal codice con conseguente impossibilità di svolgere le attività successive nel rispetto dei termini (sul punto occorre evidenziare che senza l'assegnazione di un termine all'incolpato per chiedere di essere sentito o produrre documenti non si può nemmeno individuare una decorrenza iniziale per il termine di esercizio dell'azione disciplinare attraverso il deferimento, né può ritenersi conforme a diritto che esso non decorra del tutto).

3) L'avocazione del procedimento da parte del Procuratore generale dello sport e la contestuale applicazione di un procuratore nazionale dello sport è avvenuta in data successiva allo spirare del termine perentorio per la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini, come detto del tutto omesso ed inoltre - considerando il disposto dell'art. 52 del codice di giustizia sportiva del Coni secondo il quale l'applicazione di un procuratore nazionale dello sport determina il decorso di un nuovo termine per il compimento delle indagini della metà del tempo ordinariamente previsto dal C.G.S., ossia di 30 giorni in quanto il termine ordinario è 60 giorni - deve trovare applicazione nel caso di specie il principio di diritto secondo il quale: "*in caso di non condivisione da parte della PGS dell'intendimento di archiviazione del Procuratore Federale con conseguente avocazione del procedimento sportivo da parte della prima, il "... nuovo termine per il compimento delle indagini preliminari pari alla metà di quello ordinariamente previsto per le medesime indagini ..." di cui al primo comma dell'art. 52 del Codice CONI deve avere decorrenza dalla scadenza del termine per la notifica della CCI di cui al primo comma dell'art. 123 del CGS (art. 44, comma 4, CGS CONI) e in continuità con lo stesso*" (cfr. Trib. Fed. Naz., decisione n. 0084/TFNSD-2023-2024 del

24.10.2023). Per l'effetto il nuovo termine di indagine sarebbe spirato in data 22.11.2023 (30 giorni dalla scadenza del termine per la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini) e il nuovo avviso di conclusione si sarebbe dovuto notificare entro il 12.12.2023.

4) Anche a seguito dell'avocazione dell'indagine e dell'applicazione del Procuratore nazionale dello sport non è mai stato notificato agli incolpati alcun avviso di conclusione delle indagini, sicché anche in tal caso valgono le considerazioni già espresse al precedente punto 2). Si può in questa sede ulteriormente aggiungere che la mancata comunicazione all'interessato dell'avviso di conclusione di indagine non lede solamente un diritto di difesa del medesimo, precludendogli la possibilità di chiarire, in una fase preprocessuale, la propria posizione, ma lede la stessa dinamica del processo, impedendo sia una piena cognizione da parte della Procura della fattispecie oggetto di indagine sia la possibilità di addivenire ad una definizione celere della vicenda. Né tale omissione, rilevabile anche d'ufficio, può ritenersi sanata dalla costituzione in giudizio degli incolpati, i quali peraltro hanno formulato la relativa eccezione, in quanto la costituzione in giudizio non può avere effetti su una fase preprocessuale quale è quella conseguente alla notifica dell'atto di conclusione di indagine che mira – eventualmente – ad impedire l'instaurazione stessa della fase processuale (cfr. in arg. Corte Federale d'Appello decisione del 19.4.2018, di cui al C.U. n. 106/CFA 2017/2018).

In conclusione, l'azione disciplinare del 21.12.2023 è stata esercitata tardivamente e senza rispettare le garanzie normativamente previste a favore degli incolpati con la precisazione che in dispositivo deve essere espressamente indicata la carenza di giurisdizione in quanto di per sé assorbente le ulteriori questioni processuali, comunque sussistenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, definitivamente pronunciando:

- con riferimento al deferito CONI Erminio, dichiara non doversi procedere, non risultando lo stesso tesserato con la FIGC;
- con riferimento ai deferiti FINOTTO Andrea e COSTELLA Alessio dichiara il proprio difetto di giurisdizione.

Il Segretario
A.Madau

Il Presidente
G.Cadoni

Publicato ed affisso all'albo in Cagliari il 25 gennaio 2024.